



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*adottato nell'adunanza del 19 ottobre 2022  
approvato dal Ministro della Giustizia l'8 marzo 2023*

---

## Indice

<b>Capo I - Disposizioni Generali .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 - Oggetto .....	4
Articolo 2 - Separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione.....	4
<b>Capo II - Composizione, insediamento e cariche del Consiglio Nazionale.....</b>	<b>5</b>
Articolo 3 - Composizione e durata del mandato .....	5
Articolo 4 - Insediamento ed elezione delle cariche istituzionali.....	5
Articolo 5 - Il Presidente.....	6
Articolo 6 – Il Vicepresidente .....	6
Articolo 7 - Il Segretario.....	6
Articolo 8 - Il Tesoriere .....	6
Articolo 9 – Comitato Esecutivo .....	7
<b>Capo III – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Nazionale.....</b>	<b>7</b>
Articolo 10 - Attribuzioni e organizzazione del Consiglio Nazionale.....	7
Articolo 11 - Calendario delle riunioni .....	8
Articolo 12 - Sede delle riunioni .....	8
Articolo 13 - Convocazione delle riunioni .....	9
Articolo 14 - Ordine del Giorno .....	9
Articolo 15 - Trattazione degli argomenti e Deliberazioni del Consiglio.....	10
Articolo 16 - La trattazione dei ricorsi.....	10
Articolo 17 - Trattazione dei reclami elettorali .....	11
Articolo 18 - Verbalizzazione delle sedute .....	11
<b>Capo IV – Trattamento economico dei membri del Consiglio Nazionale .....</b>	<b>11</b>
Articolo 19 – Indennità di carica .....	11
<b>Capo V – Il Consiglio Nazionale di Disciplina.....</b>	<b>12</b>
Articolo 20 – Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale.....	12
<b>Capo VI – Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali .....</b>	<b>12</b>
Articolo 21 - L'Assemblea dei Presidenti.....	12
Articolo 22 - Convocazione e Ordine del Giorno.....	12
Articolo 23 – Compiti e funzioni.....	13
Articolo 24 - Spese.....	13
<b>Capo VII - Del Collegio dei revisori .....</b>	<b>13</b>

---

Articolo 25 - Del Collegio dei Revisori .....	13
<b>Capo VIII – Assemblea generale dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.....</b>	<b>15</b>
Articolo 26 – Convocazione e composizione.....	15
Articolo 27 – La sessione pubblica dell’Assemblea .....	15
Articolo 28 – La sessione riservata dell’Assemblea.....	16
Articolo 29 – Spese.....	16
<b>Capo IX - Degli organismi consultivi .....</b>	<b>16</b>
Articolo 30 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni di studio .....	16
Articolo 31 - Durata.....	17
Articolo 32 - Composizione delle Commissioni di studio .....	17
Articolo 33 - Nomina dei Componenti .....	18
Articolo 34 - Attribuzioni del Consigliere Delegato.....	18
Articolo 35 - Attribuzioni del Presidente della Commissione di studio.....	19
Articolo 36 - Attribuzioni del Segretario della Commissione di studio .....	19
Articolo 37 - Insediamento.....	20
Articolo 38 - Cessazione dell’incarico.....	20
Articolo 39 - Gli Osservatori specializzati .....	21
Articolo 40 – Dipartimento Area Lavoro .....	21
<b>Capo XI - Dei rapporti con altri Organismi di categoria .....</b>	<b>22</b>
Articolo 41 - Dei rapporti con i Coordinamenti e le Conferenze regionali e interregionali .....	22
Articolo 42 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria.....	22
Articolo 43 – Dei rapporti con le Casse di Previdenza.....	23
Articolo 44– Dei rapporti con le altre Categorie professionali.....	23
<b>Capo XII – Disposizioni finali.....</b>	<b>23</b>
Articolo 45 – Entrata in vigore .....	23

---

## **Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34” e, segnatamente l’articolo 29 “Attribuzioni”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

ADOTTA

il seguente **Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili**

### **Capo I - Disposizioni Generali**

#### Articolo 1 - Oggetto

1. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è disciplinato dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dal presente Regolamento.

#### Articolo 2 - Separazione delle funzioni di indirizzo politico e di gestione

1. L’organizzazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recepisce i principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, attribuendo le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo all’organo di governo e le funzioni di gestione e di adozione dei provvedimenti amministrativi alla direzione.

2. Nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e del Titolo III dello stesso decreto legislativo, nonché i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto il proprio bilancio non grava sulla finanza pubblica.

3. Al Consiglio Nazionale competono gli atti politici, di indirizzo politico–amministrativo e di alta amministrazione in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

---

4. Nelle more della nomina del Direttore Generale, il Consiglio Nazionale esercita oltre alle funzioni di indirizzo e controllo anche quelle di gestione indicate negli articoli 5, 7, 8, 10 e nel Capo XII del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili adottato nell'adunanza del 15 luglio 2020.

5. Nelle more della nomina del Direttore Generale continuano a trovare applicazione le disposizioni disciplinanti l'Ordinamento dei servizi contenute nel Capo XII del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili adottato nell'adunanza del 15 luglio 2020.

## **Capo II - Composizione, insediamento e cariche del Consiglio Nazionale**

### **Articolo 3 - Composizione e durata del mandato**

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 139/2005, è costituito presso il Ministero della Giustizia ed è composto da 21 membri.
2. I membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina, ai sensi dell'articolo 25, comma 13 del D.Lgs. 139/2005, si computa dalla data del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con cui è data notizia della proclamazione degli eletti.
3. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale rimane in carica il Consiglio uscente.

### **Articolo 4 - Insediamento ed elezione delle cariche istituzionali**

1. La seduta di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, avviene di norma il giorno della pubblicazione della proclamazione degli eletti nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e non oltre dieci giorni da detto termine. La seduta è convocata dal Presidente uscente, d'intesa con il Presidente neo-eletto ed è presieduta da quest'ultimo.
2. Nel corso della seduta di insediamento sono eletti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le elezioni procedono con votazioni distinte per ciascuna carica. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
3. Alla sostituzione delle cariche di cui al comma 2 che siano venute a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio Nazionale provvede con nuove elezioni nel corso della prima adunanza successiva alla cessazione.
4. Le cariche istituzionali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, che, in via ordinaria, si occupa della preparazione e organizzazione dei lavori consiliari, al fine di programmare l'iter dei provvedimenti più importanti, nonché di curare i rapporti con gli Ordini Territoriali.

---

## Articolo 5 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura le funzioni allo stesso attribuite dalla legge.
2. Presiede il Consiglio Nazionale e ne coordina l'attività.
3. Elabora, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Nazionale, la relazione programmatica contenente le linee di sviluppo dell'Ente per il periodo di mandato.
4. Presiede le adunanze del Consiglio Nazionale, modera la discussione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, trattati da ciascun Consigliere, secondo la competenza in relazione all'area di delega, e assicura che i lavori si svolgano secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Quando nel corso delle adunanze del Consiglio Nazionale si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge e dal presente Regolamento la decisione interpretativa è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
5. Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Regolamento e, sulla base delle Deliberazioni assunte in Consiglio, provvede alla nomina dei componenti degli organismi consultivi della cui attività il Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi del Capo IX del presente Regolamento.
6. Convoca e presiede l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali e l'Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

## Articolo 6 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di impedimento di entrambi, presiede le sedute del Consiglio Nazionale il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

## Articolo 7 - Il Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento e nella programmazione dell'attività del Consiglio Nazionale, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle Delibere del Consiglio Nazionale, redige, anche con l'ausilio di un incaricato, sotto la direzione del Presidente il Verbale delle adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere Nazionale più giovane per iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

## Articolo 8 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Sovrintende alla riscossione da parte degli Ordini Territoriali del contributo dovuto dagli Iscritti.

- 
3. Può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio su proposta del Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.
  4. Predisporre annualmente, con il supporto del Direttore Generale, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, in base alle norme di legge e del pertinente Regolamento.
  5. Illustra all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali, il bilancio preventivo e consuntivo corredato della relazione del Collegio dei Revisori.
  6. Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale e dagli altri regolamenti dell'Ente.

#### Articolo 9 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo, eletto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 139/2005, esercita le attribuzioni allo stesso delegate dal Consiglio Nazionale all'atto della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 29, lettera q) del D.Lgs. 139/2005.
2. Il funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato dalle stesse norme regolamentari del Consiglio Nazionale, ove applicabili.
3. È facoltà dei componenti il Comitato esecutivo escludere l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, del presente Regolamento.

### Capo III – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Nazionale

#### Articolo 10 - Attribuzioni e organizzazione del Consiglio Nazionale

1. Al Consiglio Nazionale spettano i compiti conferitigli dall'Ordinamento professionale, le attribuzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 139/2005, da altre disposizioni di legge e regolamentari, dal presente Regolamento e da quello di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.
2. Il Consiglio Nazionale costituisce l'Organo di indirizzo, programmazione, controllo dell'Ente a cui è attribuito, tra gli altri, il compito di definire e attuare le Linee programmatiche lungo le quali l'attività dell'Ente dovrà svolgersi attraverso obiettivi, azioni, aree di interesse e priorità.
3. L'approvazione delle Linee programmatiche è inserita, di norma, all'Ordine del Giorno della seduta successiva all'insediamento del Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale svolge la propria attività individuando specifiche aree di interesse in relazione alle Linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.
5. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio Nazionale può conferire specifici incarichi a singoli Consiglieri predeterminando risorse e limiti dell'incarico, nonché le

---

modalità di rendicontazione. Sulla base delle deleghe attribuite, i Consiglieri presentano un piano d'area nel quale sono indicati gli obiettivi e le azioni da perseguire e le risorse necessarie.

6. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, attribuiti dall'articolo 29 del D. Lgs. 139/2005, il Consiglio Nazionale ed i Consiglieri, possono avvalersi, oltre che della struttura dell'Ente, degli organismi consultivi di cui al Capo IX del presente Regolamento.

7. Per lo svolgimento delle attività presso organismi internazionali il Consiglio Nazionale può nominare o designare propri delegati previa verifica del possesso di adeguati requisiti di competenza, professionalità e onorabilità. I componenti sono scelti fra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Non possono essere nominati coloro che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.

8. Il Consiglio Nazionale nomina i Dirigenti dell'Ente e ne valuta l'operato.

9. Il Consiglio Nazionale provvede con Deliberazione:

- alla designazione e alla nomina dei rappresentanti del Consiglio in enti ed organismi esterni;
- alla nomina dei componenti degli organismi consultivi della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività, determinandone la composizione, la materia e la durata;
- a fornire gli atti di indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione delle Linee programmatiche.

#### Articolo 11 - Calendario delle riunioni

1. Il calendario delle adunanze del Consiglio Nazionale per l'anno in corso è, di norma, approvato nell'adunanza successiva all'insediamento.

2. Nell'ultima riunione di ciascun anno solare il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, fissa il calendario delle adunanze del Consiglio per l'anno successivo.

3. Il calendario può essere variato dal Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità.

4. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie nella sede del Consiglio Nazionale o in altre sedi.

5. È fatta salva la facoltà, da parte di più di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale, di richiedere ed ottenere la convocazione della seduta consiliare entro quindici giorni dalla richiesta.

#### Articolo 12 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Nazionale si svolgono, di norma, in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale.

2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede dell'ente.

3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il *quorum* costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i Consiglieri collegati non possono partecipare alle votazioni a scrutinio segreto.



---

4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i Consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente resi disponibili.

#### Articolo 13 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante posta elettronica certificata (PEC) . L'avviso di convocazione dell'adunanza del Consiglio Nazionale ed il relativo Ordine del Giorno sono, di norma, trasmessi almeno cinque giorni prima della data prevista per la discussione; in caso di urgenza, o qualora se ne presenti la necessità, l'avviso di convocazione può essere inviato con un preavviso di soli tre giorni.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze del Consiglio sono da ritenersi validamente convocate qualora, pur non essendo stati rispettati i predetti termini per la convocazione, risultino presenti tutti i Consiglieri.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a) la data, il luogo e l'ora;
  - b) l'Ordine del Giorno degli argomenti oggetto di trattazione.

#### Articolo 14 - Ordine del Giorno

1. Il Presidente forma l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare nel corso dell' adunanza e provvede alla individuazione di uno o più relatori per ciascun argomento. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'Ordine del Giorno di una adunanza già convocata, sino a tre giorni prima della data stabilita per la stessa.
2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente, per il tramite della Segreteria di Consiglio, l'iscrizione all'Ordine del Giorno di uno o più argomenti, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri corredata della documentazione utile alla sua trattazione. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'Ordine del Giorno deve essere corredata dalla proposta di Deliberazione da assumere dalla quale deve risultare:
  - l'obiettivo perseguito,
  - il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, qualora la proposta di Deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
  - il parere di regolarità tecnico amministrativa da parte dell'Ufficio competente *ratione materiae*;
  - il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale.
3. Le richieste di iscrizione devono pervenire al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. Per le proposte di iscrizione all'Ordine del Giorno provenienti da più di un terzo dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'Ordine del Giorno della prima seduta utile.

---

5. La seconda adunanza del Consiglio Nazionale di ogni anno successivo a quello di insediamento è dedicata all'esame delle attività svolte nel corso dell'anno precedente ed alla individuazione, su indicazione del Segretario, dei punti programmatici che devono essere ancora perseguiti.

#### Articolo 15 - Trattazione degli argomenti e Deliberazioni del Consiglio

1. Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.
3. La trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno è effettuata dal relatore designato; l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di Deliberazione circa l'argomento trattato. A seguito della proposta di Deliberazione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, moderando la durata degli interventi al fine di consentire l'ordinato svolgimento dell'adunanza.
4. È facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi.
5. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'Ordine del Giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione.
6. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto.
7. I Consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.
8. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione per alzata di mano con registrazione del voto da parte del verbalizzante; ciascun Consigliere potrà far riportare a verbale, la propria dichiarazione di voto in merito all'argomento discusso. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre Consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto.
9. Le Deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
10. Al termine della votazione, sulla base del voto espresso da ciascun Consigliere, il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio Nazionale e alla verbalizzazione dello stesso.
11. A seguito di ogni adunanza il Consigliere Segretario sotto la guida del Presidente redige il memorandum, ossia una sintesi delle Deliberazioni assunte, e lo trasmette, per il tramite dell'Ufficio competente, a tutti i Consiglieri affinché ne prendano visione

#### Articolo 16 - La trattazione dei ricorsi

1. La trattazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste dal DM 15 febbraio 1949.

---

#### Articolo 17 - Trattazione dei reclami elettorali

1. Il Consiglio Nazionale, in sede giurisdizionale, decide i reclami presentati ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 139/2005 contro i risultati elettorali e contro l'ammissione o l'esclusione delle liste elettorali.
2. Partecipano alla seduta per la trattazione dei reclami elettorali anche i Consiglieri nazionali componenti il Consiglio di Disciplina Nazionale.

#### Articolo 18 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio utilizza un impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi
2. La registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale dell'adunanza.
3. Le sedute del Consiglio Nazionale sono verbalizzate dal Consigliere Segretario, con l'ausilio del personale di segreteria. Il Verbale riporta la sintesi degli interventi, l'indicazione degli argomenti trattati e le Deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta.
4. Le Deliberazioni sono formate indicandone il relatore, l'oggetto, l'esito della votazione con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
5. Le Deliberazioni sono sottoscritte dal Consigliere Segretario e dal Presidente.
6. A cura del Consigliere Segretario viene tenuto un repertorio, in ordine cronologico e con progressione numerica, delle Deliberazioni assunte che vengono archiviate dalla struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale.

### Capo IV – Trattamento economico dei membri del Consiglio Nazionale

#### Articolo 19 – Indennità di carica

1. La carica di Consigliere Nazionale dà diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ad un regime indennitario la cui regolamentazione è materia di autodisciplina.
2. Per la disciplina delle indennità il Consiglio Nazionale adotta specifiche Deliberazioni indicanti l'ammontare delle indennità spettanti ai Consiglieri ed i criteri di rivalutazione da adottarsi per i periodici adeguamenti.
3. Le trasferte dei Consiglieri Nazionali per incarichi istituzionali in rappresentanza del Consiglio Nazionale, estranee all'area di delega ed al territorio di riferimento, sono autorizzate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Nazionale, ovvero dal Comitato esecutivo se costituito.
4. Le trasferte del Presidente, del Vicepresidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere non necessitano di alcuna autorizzazione.
5. Ciascun Consigliere Nazionale compila mensilmente un report relativo all'attività svolta e lo sottopone, per il tramite del Consigliere Tesoriere, all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile. L'approvazione del

---

report da parte del Consiglio Nazionale, ovvero del Comitato Esecutivo se costituito, è condizione per il riconoscimento dei rimborsi correlati alle spese di trasferta e delle relative indennità per assenza dallo studio.

## **Capo V – Il Consiglio Nazionale di Disciplina**

### Articolo 20 – Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è istituito il Consiglio di Disciplina Nazionale nominato ed organizzato secondo le disposizioni contenute nel Regolamento attuativo ex articolo 8, comma 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili assicura le risorse necessarie al suo funzionamento, stabilendo, con propria Deliberazione, il regime indennitario spettante a ciascun Consigliere di disciplina.
3. I componenti del Consiglio di disciplina, che non siano componenti il Consiglio Nazionale, hanno diritto all'indennità definita con specifica Deliberazione del Consiglio Nazionale, nonché al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per le trasferte relative alla partecipazione alle sedute ed alle sessioni di studio del Consiglio di Disciplina.

## **Capo VI – Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali**

### Articolo 21 - L'Assemblea dei Presidenti

1. È istituita l'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali (di seguito indicata come "Assemblea dei Presidenti").
2. Sono convocati a partecipare all'Assemblea i Presidenti di tutti gli Ordini (di seguito indicati come "Presidenti locali"). Ciascun Presidente locale può delegare per la partecipazione all'Assemblea il Vicepresidente, ovvero un membro del Consiglio munito di delega scritta.
3. È facoltà del Presidente del Consiglio Nazionale invitare all'Assemblea tutti coloro che egli ritenga opportuno.

### Articolo 22 - Convocazione e Ordine del Giorno

1. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consiglio Nazionale, con un preavviso di almeno dieci giorni, mediante posta elettronica certificata.
2. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno.

---

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale, assistito dal Consigliere Segretario dello stesso.

4. Il Segretario redige uno specifico resoconto delle riunioni assembleari, avvalendosi della struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio Nazionale e della registrazione degli interventi effettuata con apposito impianto tecnico.

5. Il resoconto dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Nazionale. A seguito della sottoscrizione del resoconto la registrazione audio-video viene cancellata.

#### Articolo 23 – Compiti e funzioni

1. All'Assemblea dei Presidenti è sottoposto, per la relativa presa d'atto, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio Nazionale.

2. Compete all'Assemblea dei Presidenti l'elezione del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. L'Assemblea è chiamata, altresì, ad esprimere un parere sugli argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporle.

4. L'Assemblea si esprime con votazione palese, tranne che per l'elezione del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

5. Ciascun Presidente esprime un solo voto, a prescindere dal numero di iscritti all'Ordine.

6. Nel corso della seduta deve essere assicurata la partecipazione di tutti i Presidenti locali che chiedono di intervenire e devono essere garantite agli stessi esaustive e dettagliate risposte sulle richieste di informazione o di chiarimento formulate.

#### Articolo 24 - Spese

1. Le spese per il funzionamento dell'Assemblea sono a carico del Consiglio Nazionale.

2. Per la partecipazione all'Assemblea il Consiglio Nazionale riconosce il rimborso delle spese disciplinato nel Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali.

### Capo VII - Del Collegio dei revisori

#### Articolo 25 - Del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei Revisori Legali. La carica di Componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di Presidente, di Componente dei Consigli degli Ordini Territoriali o di Componente degli Organi direttivi delle Casse di previdenza.

- 
2. I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dai Presidenti degli Ordini Territoriali, riuniti in apposita Assemblea.
  3. All'Assemblea possono partecipare i Presidenti degli Ordini o, in loro sostituzione, i Vicepresidenti. In caso di impedimento di entrambi, potrà partecipare un altro componente del Consiglio dell'Ordine, appositamente delegato.
  4. L'Assemblea elettorale è convocata, tramite specifico avviso di convocazione trasmesso per posta elettronica certificata, dal Presidente del Consiglio Nazionale almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della stessa. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché la durata delle operazioni di voto che non potrà essere inferiore a due ore.
  5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contenenti ciascuna il nominativo di cinque iscritti in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
  6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la nullità della candidatura del soggetto presente in più liste.
  7. Le liste, sottoscritte da non meno di dieci Presidenti di Ordine Territoriale, dovranno pervenire perentoriamente al Consiglio Nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ed essere comunicate agli Ordini locali almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
  8. Gli elettori esprimono voti di pari valenza.
  9. Le schede elettorali, predisposte dal Consiglio Nazionale, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Ciascuna scheda è preventivamente timbrata e vidimata dal Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale che assume anche il ruolo di Segretario dell'Assemblea elettorale.
  10. Ciascun elettore può esprimere tre preferenze per i candidati presenti anche in liste diverse. L'indicazione di un numero inferiore di preferenze determina l'attribuzione dei voti alle preferenze espresse. L'indicazione di un numero superiore di preferenze determina la nullità del voto.
  11. L'Assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente, dal Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali individuati attraverso sorteggio nel corso di specifica adunanza del Consiglio Nazionale antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale. Il Presidente ed il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale sono rispettivamente il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea elettorale ed i tre Consiglieri nazionali assumono la funzione di scrutatori.
  12. Il Segretario dell'Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'Assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati tutti i votanti, con specifica indicazione dei Presidenti dei Consigli degli Ordini che hanno votato personalmente e di coloro che hanno votato in sostituzione dei Presidenti in virtù di apposita delega scritta. Le deleghe devono essere allegate al verbale.
  13. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, alla presenza del Segretario ed assistito dagli scrutatori. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, a prescindere dalla lista in cui sono stati candidati. Il candidato che riporterà il maggior numero di preferenze assumerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori.

---

Saranno nominati Revisori supplenti i due candidati che avranno riportato il quarto ed il quinto posto nella graduatoria delle preferenze.

14. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dal Titolo VI del Regolamento di Contabilità e Amministrazione del Consiglio Nazionale.

15. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni dalla data di insediamento. La riunione di insediamento, convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori, deve avvenire entro quindici giorni dalla elezione ed in ogni caso non prima della scadenza del mandato del precedente Collegio dei Revisori.

16. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle adunanze del Consiglio Nazionale, limitatamente ai punti all'Ordine del Giorno in cui sono trattate questioni di natura amministrativa.

17. Ai componenti del Collegio dei Revisori spettano i compensi definiti con specifica Deliberazione del Consiglio Nazionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per le trasferte relative alla partecipazione alle riunioni del Collegio e alle riunioni del Consiglio Nazionale.

## **Capo VIII – Assemblea generale dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

### **Articolo 26 – Convocazione e composizione**

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca annualmente l'Assemblea dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante posta elettronica certificata.

2. L'Assemblea di norma si svolge in Roma.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale.

4. L'Assemblea si svolge in due sessioni, una pubblica ed una riservata.

### **Articolo 27 – La sessione pubblica dell'Assemblea**

1. Partecipano alla sessione pubblica dell'Assemblea i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i Presidenti delle associazioni sindacali di categoria riconosciute sulla base della rilevanza e rappresentatività nazionale, nonché i Presidenti ed i Consiglieri delle Casse di Previdenza. Possono essere invitati esponenti politici, membri del Governo, esponenti degli Organismi internazionali della professione, nonché altre autorità, nazionali o internazionali. Il Presidente, in relazione ai temi trattati dall'Assemblea, può invitare gli Iscritti che ritiene opportuno.

2. Ai lavori della sessione pubblica partecipano, altresì, gli esponenti della stampa e degli altri mezzi di comunicazione. Ai lavori dell'Assemblea generale ed ai documenti prodotti viene data ampia visibilità sui mezzi di informazione.

3. L'Assemblea generale si apre con la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale.

- 
4. Tutti i partecipanti all'Assemblea possono chiedere di intervenire nel dibattito che segue la relazione, compilando apposita scheda di prenotazione, distribuita ai presenti all'inizio della seduta, nella quale si dovrà indicare, oltre alle generalità ed alla qualifica del richiedente, anche l'argomento che si intende trattare.
  5. Sulla base delle richieste di intervento ricevute, il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Consigliere Segretario, disciplina la discussione, predisponendo, a suo insindacabile giudizio, l'elenco e l'ordine degli interventi ammessi e fissando altresì la durata massima per ciascun intervento.
  6. Gli intervenuti nel dibattito dovranno attenersi agli argomenti indicati nella scheda di prenotazione ed al limite di tempo assegnato.
  7. La relazione del Presidente ed una sintesi degli interventi nel dibattito formano il Rapporto Annuale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che è pubblicato a cura del Consiglio Nazionale.

#### Articolo 28 – La sessione riservata dell'Assemblea

1. Partecipano alla sessione riservata dell'Assemblea i Presidenti ed i Consiglieri degli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Per lo svolgimento della sessione riservata si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali.

#### Articolo 29 – Spese

1. Sono a carico del Consiglio Nazionale le spese per la pubblicazione del Rapporto annuale e per l'organizzazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce ad ogni Consiglio dell'Ordine un contributo forfettario, a titolo di rimborso delle spese di trasferta, tenuto conto della composizione dei Consigli e della distanza degli stessi da Roma. Il contributo non è dovuto se la partecipazione dei consiglieri dell'Ordine è inferiore ai 2/3 dei propri componenti. La misura del contributo è stabilita dal Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali.

### Capo IX - Degli organismi consultivi

#### Articolo 30 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni di studio

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può istituire con propria Deliberazione Commissioni di studio con il fine di:
  - fornire pareri ed elementi di valutazione, studi ed indagini su materie di interesse per l'esercizio della professione e/o oggetto dell'attività professionale;



- 
- supportare il Consiglio Nazionale per la realizzazione degli obiettivi definiti nei programmi di area individuati nell'ambito delle aree di delega ed approvati dal CNDCEC;
  - prevedere il coordinamento e la promozione delle attività con le Commissioni di analogo argomento istituite presso gli Ordini Territoriali.
2. Il numero delle Commissioni e gli ambiti di competenza delle stesse sono determinati dal Consiglio Nazionale.
  3. Di concerto con altri Enti o Consigli Nazionali possono essere istituite Commissioni interprofessionali per l'esame congiunto di argomenti concordati tra i Consigli Nazionali, che nominano i Componenti delle Commissioni stesse.
  4. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza e rappresentanza esterna.
  5. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in audio/video conferenza, ovvero in presenza previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale.
  6. Ai Componenti delle Commissioni di studio è riconosciuto il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali.
  7. Per ogni ambito di competenza il Consiglio Nazionale stanZIA, annualmente, le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di tali Commissioni.

#### Articolo 31 - Durata

1. Le Commissioni di studio svolgono le attività in base a specifico mandato conferito dal Consiglio Nazionale ed operano fino all'esaurimento del compito affidato o fino a diversa Deliberazione del Consiglio Nazionale. In ogni caso, le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale che le ha istituite.
2. Le Commissioni interprofessionali, istituite con altri Enti, non possono essere sciolte prima che abbiano esaurito il programma loro assegnato.

#### Articolo 32 - Composizione delle Commissioni di studio

1. I Componenti delle Commissioni di studio sono nominati con Delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - esperienze professionali del candidato;
  - adeguata rappresentanza di genere;
  - adeguata rappresentanza geografica.
2. I Componenti delle Commissioni sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che non abbiano in corso procedimenti disciplinari o che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni.

- 
3. Su proposta del Consigliere delegato il Consiglio può nominare soggetti non iscritti all'Albo che abbiano maturato una specifica e qualificata competenza nella materia oggetto di trattazione dei lavori della Commissione
  4. Salvo esigenze particolari, da indicare nella Deliberazione con cui si procede alla nomina dei Componenti la Commissione, non si può essere nominati contemporaneamente in più Commissioni.

#### Articolo 33 - Nomina dei Componenti

1. La nomina dei componenti delle Commissioni di studio è resa nota all'interessato e all'Ordine di appartenenza con lettera del Presidente del Consiglio Nazionale, con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'interessato, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nomina, deve dichiarare per iscritto la propria accettazione. In caso di mancata accettazione o nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione dell'interessato nel termine perentorio su indicato, la nomina si intenderà non accettata ed il Consigliere Delegato potrà richiedere l'integrazione della Commissione, proponendo la relativa nomina al Consiglio Nazionale.

#### Articolo 34 - Attribuzioni del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato:
  - presenta al Consiglio Nazionale il programma relativo all'area di delega e, quindi, le proposte dell'attività della Commissione di studio con l'indicazione annuale delle risorse al fine di consentire lo stanziamento finanziario necessario;
  - ha funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività della Commissione istituita. Applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
  - nomina il Segretario tra i componenti la Commissione di studio;
  - nomina i nuclei/gruppi di lavoro all'interno delle Commissioni di studio, ove necessari;
  - presenza ai lavori delle Commissioni di studio e riferisce, entro trenta giorni dal termine di ogni semestre, al Consiglio Nazionale circa le attività svolte con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel programma, la partecipazione dei Componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare ed il coordinamento con le Commissioni del territorio;
  - propone al Consiglio Nazionale eventuali Deliberazioni che dovessero rendersi necessarie circa la composizione, l'attività delle Commissioni di studio e ogni attività e/o provvedimento che comporti stanziamenti di spesa. Illustra al Consiglio Nazionale l'elaborato finale della Commissione, dopo aver acquisito il parere del Consigliere codelegato, ove presente. Il Consiglio Nazionale può autorizzare la divulgazione dell'elaborato con i mezzi che ritiene opportuni, con la Delibera con cui procede alla sua approvazione.

---

### Articolo 35 - Attribuzioni del Presidente della Commissione di studio

1. Il Presidente della Commissione di studio è nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consigliere Delegato, ed è responsabile dei lavori della Commissione.
2. Formula, d'intesa con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che tenga conto degli obiettivi, delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio Nazionale, nonché dal programma dell'area di delega approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità, coordina le attività della Commissione di studio.
4. Stabilisce, d'intesa con il Consigliere Delegato, il calendario delle riunioni, evitando concomitanze con le sedute di Consiglio Nazionale.
5. D'intesa con il Consigliere Delegato, previa verifica della disponibilità del budget assegnato, convoca la Commissione di studio, per il tramite della Segreteria Commissioni del CNDCEC, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.
6. Trasmette ogni sei mesi al Consigliere Delegato, una relazione sull'attività svolta dalla Commissione di studio.
7. Tramite il Consigliere Delegato, entro il 28 febbraio di ogni anno, invia al Consiglio Nazionale una relazione sull'attività di studio riferita all'anno solare precedente al fine di rendere una opportuna informativa nell'ambito delle relazioni al bilancio consuntivo del Consiglio stesso.
8. Sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere o elaborato.
9. Cura la redazione degli elaborati finali dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la sua responsabilità, altri componenti della Commissione.

### Articolo 36 - Attribuzioni del Segretario della Commissione di studio

1. Sono compiti del Segretario:
  - la redazione e la sottoscrizione del verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere trasmesso, entro trenta giorni dallo svolgimento della riunione stessa, alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale;
  - la rilevazione della presenza alle riunioni dei Componenti la Commissione e la consegna/trasmissione della stessa al termine della riunione alla Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale;
  - l'assolvimento di compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione;
  - in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal Componente più giovane per iscrizione all'Albo.

---

## Articolo 37 - Insediamento

1. L'insediamento della Commissione dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati di nomina a Componenti della Commissione effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale .
2. La riunione di insediamento è convocata a mezzo posta elettronica certificata dal Consigliere Nazionale Delegato per il tramite della Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale.
3. Nel corso della riunione di insediamento si dovrà procedere:
  - a) alla nomina del Segretario;
  - b) alla presa visione e accettazione di un estratto del Regolamento limitatamente al funzionamento delle Commissioni;
  - c) alla presa visione e accettazione del Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali;
4. Con la sottoscrizione dei Regolamenti ciascun componente assume l'impegno di prestare la propria attività con la massima diligenza e professionalità.
5. Ai Componenti la Commissione è fatto obbligo di rigorosa riservatezza circa i contenuti dei lavori svolti. I contenuti scientifici dei lavori della Commissione non possono essere divulgati, né utilizzati individualmente dai componenti delle Commissioni
6. Sulla base del programma dei lavori dovrà essere stabilito il calendario delle date degli incontri.

## Articolo 38 - Cessazione dell'incarico

1. Il Componente della Commissione di studio può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. Le dimissioni sono comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio Nazionale e hanno effetto dal momento in cui sono acquisite al protocollo dell'Ente. Le dimissioni vengono comunicate all'Ordine di appartenenza tramite la Segreteria Commissioni del Consiglio Nazionale. Il Consigliere Nazionale delegato, ove ne ravveda la necessità per il buon funzionamento della Commissione, può proporre al Consiglio Nazionale di nominare un sostituto.
2. Il Componente della Commissione di studio che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni anche non consecutive decade dall'incarico. L'assenza è considerata giustificata quando la stessa è preceduta da una comunicazione trasmessa al Presidente della Commissione di studio. Su proposta del Consigliere Delegato, la decadenza è accertata dal Consiglio Nazionale e comunicata tramite posta elettronica certificata all'interessato ed all'Ordine di appartenenza.
3. Su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio Nazionale può revocare la nomina di un Componente:
  - che non apporti fattiva collaborazione e/o non segua gli incarichi specifici assegnati;
  - a carico del quale si registrino fatti e circostanze gravi quali l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza.

---

## Articolo 39 - Gli Osservatori specializzati

1. Il Consiglio Nazionale può istituire con propria Deliberazione Osservatori specializzati con il fine di:

- rilevare e analizzare tematiche di particolare e strategico interesse per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività professionale;
- elaborare documenti di carattere scientifico finalizzati all'analisi e studio, anche in chiave prospettica, della normativa di interesse professionale;
- promuovere sinergie e collaborazioni con Università, enti di ricerca, enti pubblici e privati rappresentativi di interessi di particolare rilevanza professionale;
- svolgere funzioni consultive e supportare il Presidente e il Consiglio Nazionale nella realizzazione degli obiettivi definiti nei programmi di mandato.

2. I Componenti degli Osservatori specializzati sono nominati con Deliberazione del Consiglio Nazionale e sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fra soggetti non iscritti all'Albo che abbiano maturato una specifica e qualificata competenza nella materia oggetto di trattazione dei lavori dell'Osservatorio.

3. Ai Componenti degli Osservatori specializzati è riconosciuto un gettone di presenza ed il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali.

4. Gli Osservatori specializzati non possono avere alcuna rilevanza e rappresentanza esterna.

5. Le riunioni degli Osservatori specializzati si svolgono, di norma, in audio/video conferenza, ovvero in presenza previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale.

6. Il Consiglio Nazionale stanziava, annualmente, le risorse necessarie per il funzionamento di ciascun Osservatorio specializzato.

7. Per il funzionamento degli Osservatori specializzati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31, dell'articolo 32, comma 2, dell'articolo 33, dell'articolo 34, dell'articolo 35, dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 38.

## Articolo 40 – Dipartimento Area Lavoro

1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine di valorizzare e promuovere il ruolo degli Iscritti nell'Albo che esercitano la propria attività in ambito giuslavoristico istituisce il Dipartimento Area Lavoro.

2. Il Dipartimento ha il compito di:

- promuovere e coordinare l'attività di ricerca nell'area lavoro;
- produrre documenti e articoli per la stampa specializzata;
- promuovere le funzioni specifiche degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- monitorare il contesto politico-istituzionale di riferimento e sviluppare i rapporti con organismi pubblici e politici;

- 
- realizzare un costante monitoraggio degli atti parlamentari e della normativa nazionale e comunitaria in materia giuslavoristica.
  - partecipare in rappresentanza del Consiglio Nazionale ai tavoli tecnici costituiti dal Ministero del Lavoro, INPS e INAIL.

3. I Componenti del Dipartimento sono nominati con Deliberazione del Consiglio Nazionale e sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fra soggetti non iscritti all'Albo che abbiano maturato una specifica e qualificata competenza nella materia oggetto di trattazione dei lavori dell'Osservatorio.

4. Il Dipartimento non può avere alcuna rilevanza e rappresentanza esterna, salvo il caso in cui il Consiglio Nazionale abbia espressamente delegato alcuni componenti a partecipare ai tavoli tecnici.

5. Ai Componenti del Dipartimento diversi dai Consiglieri nazionali è riconosciuto un gettone di presenza ed il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDCEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali.

6. Le riunioni del Dipartimento si svolgono, di norma, in audio/video conferenza, ovvero in presenza previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Nazionale.

7. Il Consiglio Nazionale stanziava, annualmente, le risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento.

8. Per il funzionamento del Dipartimento Area Lavoro si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 31, dell'articolo 32, comma 2, dell'articolo 33, dell'articolo 34, dell'articolo 35, dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 38.

## **Capo XI - Dei rapporti con altri Organismi di categoria**

### **Articolo 41 - Dei rapporti con i Coordinamenti e le Conferenze regionali e interregionali**

1. Il Consiglio Nazionale favorisce e riconosce l'aggregazione degli Ordini locali in forma di Coordinamenti e/o Conferenze.
2. Il contatto con tali Organismi viene realizzato tramite incontri aventi cadenza programmata, anche itineranti.
3. Il calendario degli incontri è fissato dal Presidente del Consiglio Nazionale.

### **Articolo 42 - Dei rapporti con le Associazioni di categoria**

1. Il Consiglio Nazionale ritiene opportuno ed utile promuovere una consultazione periodica con le Associazioni di categoria riconosciute sulla base della rilevanza e rappresentatività su base nazionale ed a tal fine concorda, con i relativi Presidenti, modalità e termini di realizzazione.

---

#### Articolo 43 – Dei rapporti con le Casse di Previdenza

1. Il Consiglio Nazionale favorisce incontri periodici con le Casse di previdenza, sostiene iniziative condivise con le stesse per promuovere lo sviluppo della professione e realizzare attività di comune interesse.

#### Articolo 44 – Dei rapporti con le altre Categorie professionali

1. Il Consiglio Nazionale promuove il costante confronto con le altre Categorie professionali, anche attraverso la partecipazione di Organismi congiunti che abbiano il compito di tutelare e promuovere, a garanzia della tutela della fede pubblica, il costante sviluppo delle professioni intellettuali.

### Capo XII – Disposizioni finali

#### Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta approvazione da parte del Ministero della Giustizia.